



Udine

/C3

D.P. 19/2025

### IL PRESIDENTE

Vista la legge n.508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati ed in particolare l'art.2 comma 7;

Visto il D.P.R. 83/2024 del 24/04/2024 recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM ed in particolare quanto previsto dall'art. 8 comma 1 e dall'art. 9 comma 3;

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica di Udine approvato dal MIUR con d.d. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 83 del Consiglio accademico del 29/09/2025;

Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2025;

### DECRETA

Art.1 È emanato il Regolamento d'istituto per il reclutamento del personale docente, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio nella sezione Il Conservatorio/Statuto e Regolamenti nonché all'albo online.

### IL PRESIDENTE

del Conservatorio di Musica  
"Jacopo Tomadini" di Udine  
Avv. Guglielmo Pelizzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993



**Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente**  
**Deliberato dal CA il 29/09/2025**  
**Deliberato dal CdA il 01/10/2025**  
**Emanato con D.P. n. 19/2025 del 08/10/2025**

INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
Art. 1 - Oggetto, Finalità e Fonti Normative .....	2
Art. 2 - Definizioni e Principi del Reclutamento .....	2
Art. 3 - Programmazione del Personale .....	3
Art. 4 - Ciclo del Reclutamento .....	4
Art. 5 - Contenuti dei bandi di selezione .....	4
Art. 6 - Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie .....	5
Art. 7 - Collaborazioni tra Istituzioni .....	7
Art. 8 - Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni .....	8
<b>TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO I -Transito di settore artistico e mobilità .....</b>	<b>9</b>
Art. 9 - Transito di settore disciplinare dei Docenti .....	9
Art. 10 - Procedure di Mobilità del Personale Docente .....	9
<b>CAPO II -Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente.....</b>	<b>10</b>
Art. 11 - Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato .....	10
Art. 12 - Requisiti di Ammissione dei Candidati.....	11
Art. 13 - Domande di Partecipazione.....	11
Art. 14 - Commissioni Giudicatrici.....	11
Art. 15 - Svolgimento delle Prove d'Esame .....	12
Art. 16 - Valutazione dei Titoli.....	13
Art. 17 - Formazione e Approvazione delle Graduatorie.....	13
<b>CAPO III -Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento .....</b>	<b>14</b>
Art. 18 - Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato .....	14
Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato.....	16
Art. 20 - Incarichi di Insegnamento .....	17
<b>TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>18</b>
Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento .....	18
Art. 22 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive .....	18
Art. 23 - Riserve di posti previste dalla legge.....	19
Art. 24 - Trattamento dei Dati Personali.....	19
Art. 25 - Rinvio normativo e entrata in vigore.....	19



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto, Finalità e Fonti Normative*

1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 (in seguito DPR 83/24), disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, a tempo indeterminato e determinato, del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine. Esso si conforma, inoltre, a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi di cui all'art. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, co. 1, lett. a), del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del D.P.R. n. 82/2023 e ss.mm. e ii.
2. Il reclutamento del personale docente è finalizzato ad assicurare la qualità dell'offerta formativa, la valorizzazione delle eccellenze e l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Istituzione.
3. Tutte le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, merito, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione.
4. L'Istituzione assicura l'informazione alla parte sindacale come previsto dal D.lgs. 165/2001 e/o dal CCNL vigente.

### *Art. 2 - Definizioni e Principi del Reclutamento*

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per:
  - a. «Istituzioni»: le Accademie di belle arti statali, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), gli Istituti superiori di Studi musicali di cui all'art. 2, co. 2, della Legge n. 508/1999 e il Politecnico delle Arti di Bergamo;
  - b. «Ministro»: il Ministro dell'università e della ricerca;
  - c. «Ministero»: il Ministero dell'università e della ricerca;
  - d. «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
  - e. «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (InPA);
  - f. «Settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'art. 3-quinquies del D.lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1 e ss. mm. e ii.;
  - g. «Settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti a tempo indeterminato e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
  - h. «Graduatorie nazionali»: le graduatorie ad esaurimento (GNE), le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e le altre graduatorie elencate all'art. 1, co. 1, lett. i), del DPR 83/24;



## Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente

- i. «Dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'art. 7, co. 6, lett. d), del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003;
- j. «Profili professionali» così come individuati nel CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- k. «Profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni;
- l. «Visiting Professor»: un docente di elevata qualificazione che opera stabilmente all'estero e afferisce a università, enti, istituzioni di ricerca o alta formazione che non hanno sede in Italia.

### Art. 3 - Programmazione del Personale

1. Le Istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, pieno o definito, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, nei limiti della dotazione organica, dei posti già vacanti e di quelli presumibilmente disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, del numero di ricercatori che raggiungono i requisiti per il passaggio alla docenza, e degli equilibri di bilancio (art. 3, co. 1 del DPR 83/24).
2. La programmazione si conforma alle seguenti disposizioni, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili dal Ministero (art. 3, co. 2 del DPR 83/24):
  - a. **Variazione di organico:** Possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e viceversa, con specifica motivazione e secondo le modalità previste dall'art. 7, co. 6, lett. d) e co. 7, del DPR 28 febbraio 2003, n. 132.
  - b. **Conversione di cattedre:** Possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Tale conversione non è sottoposta ad approvazione del Ministero ma è soggetta a obbligo di comunicazione.
  - c. **Indisponibilità di cattedre e posti:** Possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, con specifica motivazione. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o incarichi.
  - d. **Destinazione di cattedre a docenti a tempo indeterminato:** Possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti a tempo indeterminato che richiedono di transitare al medesimo settore artistico-disciplinare, con la procedura di cui all'art. 12 del DPR 83/24.



#### **Art. 4 - Ciclo del Reclutamento**

1. Il Ciclo del reclutamento e della mobilità prevede le seguenti fasi:
  - a. le cessazioni dal servizio e i trattenimenti in servizio sono rilevati e approvati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente (art. 4, co. 1 del DPR 83/24);
  - b. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla spesa complessiva per il reclutamento è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il 31 dicembre successivo, il Ministero comunica le cessazioni effettivamente intervenute (art. 4, co. 2 del DPR 83/24);
  - c. la programmazione del reclutamento è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, con possibilità di aggiornamento annuale (art. 4, co. 3 del DPR 83/24);
  - d. le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (artt. 6 e 8 del DPR 83/24) e a tempo determinato (art. 9 del DPR 83/24) sono bandite dalle istituzioni, di norma, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre (art. 4, co. 4 del DPR 83/24). Tali procedure sono precedute dagli scambi di sede e, laddove prevista dalla programmazione triennale, dalla mobilità;
  - e. i posti di docente vacanti per mobilità possono essere inseriti nella programmazione ed essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al punto d) e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità (art. 4, co. 6 del DPR 83/24).

#### **Art. 5 - Contenuti dei bandi di selezione**

1. I bandi di selezione, predisposti in coerenza con il fabbisogno dell'Istituzione e con la programmazione deliberata dai competenti organi, indicano espressamente almeno i seguenti elementi:
  - a. la tipologia contrattuale prevista, (es.: tempo indeterminato, tempo determinato);
  - b. il numero dei posti disponibili, anche nelle eventuali Istituzioni associate, ovvero, nei casi di incarichi di insegnamento o professionali, il monte ore complessivo o l'impegno previsto;
  - c. la natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra o della posizione;
  - d. il settore artistico-disciplinare, l'eventuale profilo professionale e la tipologia del posto da ricoprire;
  - e. i requisiti generali e specifici per l'ammissione, inclusi eventuali titoli di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24, nonché i titoli esteri equipollenti;
  - f. le modalità e i termini per la presentazione della domanda, anche in via telematica, e per la trasmissione dei titoli. Il termine di presentazione della domanda dalla pubblicazione sul Portale InPA. La pubblicazione deve avvenire anche sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24;
  - g. le cause di irricevibilità delle domande e i motivi di esclusione dalla procedura;



## Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente

- h. l'articolazione delle eventuali prove di selezione (scritta, orale, pratica, titoli, ecc.) con l'indicazione delle materie oggetto delle prove e delle modalità di svolgimento;
- i. la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova, di cui al punto precedente, e per il conseguimento dell'idoneità;
- j. le eventuali riserve di posti previste per legge;
- k. gli eventuali titoli di preferenza previsti (es. ricongiungimento familiare, disabilità, genitorialità, età anagrafica, anzianità di servizio...), in coerenza con la normativa vigente;
- l. i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione;
- m. il processo di formazione della graduatoria finale, incluso l'elenco dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio, ai sensi della normativa vigente;
- n. il termine entro il quale devono essere posseduti i requisiti, i titoli di merito e i titoli di preferenza: salvo diversa previsione del bando, tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda; i titoli di preferenza e riserva devono essere posseduti anche alla data di stipula del contratto;
- o. costituzione e nomina della commissione, con Decreto del Direttore, nel quale viene indicato il presidente della commissione. Il segretario verbalizzante sarà un componente della commissione;
- p. le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;
- q. la validità della graduatoria di merito definitiva che non può essere superiore ai due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge;
- r. gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto o per l'assunzione in servizio;
- s. il trattamento economico previsto, anche solo in forma indicativa;
- t. le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- u. le modalità di proposizione di ricorsi o impugnazioni, in particolare termini e autorità competenti (es. ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
- v. la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di coprire più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare e profilo, secondo quanto previsto dal fabbisogno approvato;
- w. il rinvio al presente Regolamento per l'utilizzo delle graduatorie che esitano dai concorsi banditi;
- x. ogni altra informazione utile o prevista da legge o dal regolamento, inclusa l'indicazione della reperibilità del bando.

### Art. 6 - *Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie*

1. **Pubblicazione delle graduatorie:** Le graduatorie di merito e l'elenco degli idonei, trascorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione, in seguito alla valutazione degli eventuali reclami pervenuti, sono approvati dal Direttore dell'Istituzione che ha emanato il bando e pubblicati sul sito web dell'Istituzione e nei portali nei quali è obbligatoria la pubblicazione, così come descritto e richiamato nei bandi.



### Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente

2. **Utilizzo delle graduatorie:** Nei casi in cui sia previsto nel bando, le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche per la stipula di contratti a tempo determinato scorrendo l'elenco degli idonei.
3. **Assunzione:** Il Direttore, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare e profilo, oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico sulla verifica degli atti (art. 8, co. 1, lett. r, del DPR 83/24). Nel caso di reclutamento in convenzione fra più Istituzioni, il Direttore dell'Istituzione capofila comunica alle Istituzioni consorziate le scelte di sede dei vincitori e il Direttore della sede prescelta provvede all'assunzione del vincitore previo relativo Decreto di nomina.
4. **Riesame:** Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame (Art. 8, co. 1, lett. r, del DPR 83/24).
5. **Permanenza nella sede:** I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni (Art. 8, co. 1, lett. s, del DPR 83/24).
6. **Decadenza dalle graduatorie:** il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, è dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del DPR 487/94.

La decadenza si applica altresì:

- a. nei casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del contratto;
- b. limitatamente ai contratti a tempo determinato di durata annuale o ai rinnovi annuali, nei casi di mancata presa di servizio nei termini previsti.

Qualora l'assunzione avvenga con ritardo dovuto a giustificato motivo, debitamente documentato e riconosciuto dall'amministrazione, gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del contratto, mentre gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa di servizio.

Nel caso di utilizzo della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, da parte di istituzioni diverse da quelle già inizialmente convenzionate, lo scorrimento è consentito esclusivamente a partire dagli idonei collocati in posizione successiva rispetto a coloro che abbiano già accettato l'incarico presso l'Istituto o le istituzioni convenzionate. Restano comunque esclusi dall'utilizzo della graduatoria i candidati che abbiano già accettato l'incarico ovvero che abbiano rinunciato allo stesso.

7. Il candidato, vincitore o idoneo, che rinunci all'incarico è depennato dalla graduatoria per l'intera durata della sua validità, con conseguente impossibilità di essere nuovamente interpellato.



## **Art. 7 - Collaborazioni tra Istituzioni**

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 83/24, l'Istituzione può stipulare convenzioni con altre istituzioni AFAM per realizzare forme di collaborazione coerenti con le proprie finalità istituzionali, tenuto conto della domanda formativa, dell'articolazione dell'offerta didattica sul territorio e delle strutture di supporto tecnico-amministrative.

Tali convenzioni possono riguardare sia il personale docente sia il personale tecnico-amministrativo e possono avere come oggetto:

- a. la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili;
  - b. l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso dell'interessato, con definizione delle modalità di ripartizione del monte ore annuale tra le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
2. Le convenzioni tra Istituzioni devono prevedere:
    - a. la definizione chiara degli obiettivi, delle attività comuni, delle responsabilità reciproche e della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
    - b. l'approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Istituzione, per gli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e gestionali;
    - c. la stipula formale della convenzione da parte del Direttore o del legale rappresentante, previa verifica di conformità alla normativa vigente;
    - d. il riferimento esplicito alla convenzione in tutti i bandi di reclutamento connessi.
  3. Le convenzioni devono stabilire:
    - a. la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;
    - b. le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni e la normativa sulla contabilità pubblica;
    - c. l'affidamento al Direttore amministrativo della gestione esecutiva degli aspetti finanziari e contabili, con responsabilità sulla corretta imputazione delle spese e sulla rendicontazione;
    - d. che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi.
  4. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del DPR 83/24 e dell'art. 12 del CCNL AFAM 4 agosto 2010, le istituzioni possono prevedere l'utilizzo congiunto del personale docente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per rispondere alla domanda formativa e garantire il completamento del monte ore annuale del personale.  
Tale utilizzo è subordinato a:
    - a. l'assenso espresso del docente interessato;
    - b. la stipula di una specifica convenzione scritta tra le istituzioni coinvolte;
    - c. la definizione del monte ore annuo da svolgere presso ciascuna sede, da parte dei Direttori delle istituzioni;
    - d. la verifica della possibilità di utilizzo congiunto prima dell'attivazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del DPR 83/24.



## **Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente**

5. In caso di utilizzo congiunto ai fini del reclutamento ai sensi dell'art. 9, co. 3 e 5 del DPR 83/24:
  - a. la convenzione e il bando devono specificare la durata del rapporto, le sedi di servizio e la ripartizione del monte ore;
  - b. i candidati dovranno allegare alla domanda l'assenso all'utilizzo congiunto;
6. L'Istituzione titolare del docente in condivisione con altri Istituti non può conferire incarichi o collaborazioni per la medesima disciplina a terzi, inclusa la didattica aggiuntiva.

### **Art. 8 - *Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni***

1. Due o più istituzioni AFAM possono autorizzare, su istanza congiunta degli interessati, lo scambio di sede tra dipendenti appartenenti (art. 4 co. 10 del DPR 83/24):
  - al personale docente a tempo indeterminato, purché appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare e profilo previa valutazione del curriculum da parte del Consiglio accademico ricevente, sentite ove ritenuto necessario le strutture didattiche di riferimento.
2. Lo scambio è subordinato:
  - a. alla coincidenza del settore artistico-disciplinare e del relativo profilo (per il personale docente);
  - b. alla presentazione congiunta della richiesta da parte dei dipendenti interessati, corredata dal nulla osta dei Direttori delle rispettive istituzioni;
  - c. alla compatibilità con il fabbisogno e la programmazione dell'Istituzione.
3. L'Istituzione trasmette la relativa comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. Il provvedimento di scambio produce effetti dall'anno accademico successivo alla data del decreto di autorizzazione, adottato dai Direttori delle Istituzioni interessate, previo perfezionamento degli atti amministrativi necessari.
5. Il procedimento di scambio di sede precede l'eventuale mobilità e il reclutamento a tempo indeterminato, ed è così articolato:
  - a. la presentazione delle domande deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano triennale del fabbisogno, secondo tempistiche e modalità annualmente indicate;
  - b. la richiesta dei docenti interessati deve essere corredata dai rispettivi curriculum professionali e artistici, al fine di poter accertare l'adeguatezza del profilo didattico e artistico rispetto alle esigenze istituzionali dell'offerta formativa, della programmazione artistica e delle attività di ricerca dell'istituzione.
  - c. il Direttore comunicherà agli interessati l'esito della valutazione di norma entro 10 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione delle domande.



## **TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE**

### **CAPO I - Transito di settore artistico e mobilità**

#### **Art. 9 - Transito di settore disciplinare dei Docenti**

1. I docenti a tempo indeterminato delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare (art. 12 del DPR 83/24), previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale - o del CNAM, nelle more della costituzione delle commissioni per l'Abilitazione Artistica Nazionale - che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
2. Al fine di disporre delle necessarie competenze per la valutazione, il Consiglio accademico può eventualmente acquisire il parere di uno o più esperti interni all'Istituzione.
3. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. b), del DPR 83/24, che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio accademico in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
4. Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6 e 8 del DPR 83/24.

#### **Art. 10 - Procedure di Mobilità del Personale Docente**

1. **Precedenza temporale rispetto al reclutamento:** Le procedure di reclutamento di cui all'art. 8 del DPR 83/24 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate a docenti a tempo indeterminato presso altre istituzioni (art. 4, co. 5 del DPR 83/24), non soggetti a vincolo quinquennale.
2. **Procedure della mobilità:** Le procedure della mobilità rispettano i seguenti passaggi (art. 4, co. 5 del DPR 83/24):
  - a. pubblicazione di un bando sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e gli eventuali profili disciplinari;
  - b. nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare o affini anche esterni all'Istituzione, con riguardo alla rappresentatività di genere;
  - c. valutazione dei titoli di servizio e di studio e degli eventuali titoli di preferenza sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o ordinanze ministeriali relative;
  - d. valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze dell'offerta formativa dell'Istituzione, in misura non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto,



## Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente

come annualmente indicato nelle note ministeriali. I criteri di valutazione delle predette esperienze devono essere inseriti nel bando di mobilità;

e. impiego del budget assunzionale per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. e), del DPR 83/24. Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento del budget assunzionale (art. 4, co. 7 del DPR 83/24).

3. Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 83/24, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura di cui all'art. 4 co. 5 del DPR 83/24 presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 32 co. 2, del presente regolamento, il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale è reso entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

## CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

### Art. 11 - Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi competenti dell'Istituzione. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (art. 8, co. 1, lett. b, del DPR 83/24).
2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito dell'Istituzione nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (art. 8, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. d, del DPR 83/24) anche in relazione a profili diversi.
4. **Convenzioni fra Istituzioni:** Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili. Le procedure congiunte indette ai sensi dell'art. 5 del DP.R 83/2024, riportano nel bando le modalità di assegnazione delle sedi ai vincitori e le modalità di scorrimento dell'elenco degli idonei.



### **Art. 12 - Requisiti di Ammissione dei Candidati**

1. **Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. **Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del DPR 83/24, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (art. 8, co. 1, lett. e del DPR 83/24), fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 21 del presente regolamento.
3. **Esclusioni per parentela:** Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (art.17 co. 23 del DPR 83/24) dell'Istituzione che ha bandito il concorso e delle eventuali Istituzioni associate nella medesima procedura di reclutamento.

### **Art. 13 - Domande di Partecipazione**

1. **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (art. 8, co. 1, lett. c, del DPR 83/24).
2. **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

### **Art. 14 - Commissioni Giudicatrici**

1. **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine, diverse da quella che ha bandito la procedura e da quelle convenzionate in caso di procedura congiunta. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (art. 8, co. 1, lett. f, del DPR 83/24). Per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche la commissione può essere integrata da esperti interni o esterni all'istituzione.
2. Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. **Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste



dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Costituisce motivo di incompatibilità l'aver avuto rapporti didattici o professionali con i candidati negli ultimi 5 anni. Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (art. 8, co. 1, lett. g, del DPR 83/24). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai co. 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali.

4. **Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (art. 8, co. 1, lett. f, del DPR 83/24).
5. **Strumenti telematici:** Le commissioni, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove pratiche, possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (art. 8, co. 1, lett. q, del DPR 83/24).
6. **Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione dei titoli e delle prove, in coerenza con i criteri generali indicati nel bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 8, co. 1, lett. p, del DPR 83/24).

### **Art. 15 - Svolgimento delle Prove d'Esame**

1. **Tipologie delle prove:** Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
  - a. **Prova didattica:** A carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati (art. 8, co. 1, lett. i, del DPR 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio massimo pari a 35 punti. Per il superamento della prova è necessario il conseguimento di un punteggio pari almeno a 21 punti su 35.
  - b. **Ulteriore prova:** Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare (art. 8, co. 1, lett. l, del DPR 83/24). Alla prova è attribuito un punteggio massimo pari a 40 punti. Per il superamento della prova è necessario il conseguimento di un punteggio pari almeno a 24 punti su 40.
2. Nel corso dello svolgimento delle prove di cui al comma 1 avviene l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese (D.lgs. 165/2001 art. 37 co.1), nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
3. **Punteggi e soglie di idoneità:** Le prove di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si intendono superate solo nel caso di conseguimento di un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti



su 75. (art. 8, co. 1, lett. m, del DPR 83/24). La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 8, co. 1, lett. o, del DPR 83/24).

4. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituzione, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

### **Art. 16 - Valutazione dei Titoli**

1. **Punteggio massimo:** La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita sino a un massimo di 25 punti, con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando (art. 8, co. 1, lett. n) del DPR 83/24). Ai fini della valutazione dei titoli artistici ciascun candidato può presentare un massimo di venti titoli.
2. **Criteri di valutazione:** I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

### **Art. 17 - Formazione e Approvazione delle Graduatorie**

1. **Graduatoria ed elenco idonei:** Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti vincitori pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio fino ad un massimo di punti 100 e non inferiore a 60, complessivi. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 15 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il Bando (art. 8, co. 1, lett. a, del DPR 83/24).

La presente disposizione trova eccezione:

- a. nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso;
- b. nei casi di utilizzo da parte di Istituti non originariamente convenzionati, previsti dalla Legge 3/2003 art. 9, co. 1, e dalla Legge 350/2003, art. 3, co. 61, previa sottoscrizione di apposita convenzione.



## **CAPO III - Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento**

### ***Art. 18 - Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato***

1. Le procedure per il reclutamento del personale docente a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione didattica e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, co. 1 del DPR 83/24.
2. L'Istituzione può procedere al reclutamento di personale docente a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'art. 9, co. 3, e seguenti del DPR 83/24, ovvero per far fronte a specifiche e motivate esigenze didattiche e scientifiche che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti della dotazione organica. L'affidamento d'incarico è subordinato a una ricognizione con le istituzioni limitrofe, volta a ottimizzare l'impiego congiunto del personale già reclutato. Tale ricognizione non si attua laddove la programmazione triennale preveda cattedre, a tempo pieno o definito, pienamente ottimizzate.
3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a cattedre a tempo pieno o a tempo definito (DPR 83/24, art. 9 co. 1).
4. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del Bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, co. 1 della Legge 3 del 2003.
5. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
  - a. cattedre vacanti in organico ovvero non ancora coperte da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
  - b. posti resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
  - c. sostituzioni di personale assente per periodi prolungati (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata...).
6. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 9 co. 1 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, co. 3, lett. a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
  - a. le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare, eventualmente riferite al profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi competenti dell'Istituzione;
  - b. il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando



### **Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente**

sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;

- c. le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
- d. possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.

7. Alla valutazione dei titoli di cui alla lettera c, descritti nel presente comma, è attribuito un massimo di 100 punti complessivo, con riferimento ai profili disciplinari oggetto della selezione. Sono valutabili i seguenti titoli:

- a. al possesso dell'abilitazione artistica di cui all'art. 2 del DPR 83/24, sono attribuiti 25 punti. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24, i 25 punti sono attribuiti a coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché a coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del DPR 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al art.3 c.3, del regolamento di cui al decreto MUR 249/2010;
- b. ai titoli di studio e culturali di alta qualificazione, possono essere attribuiti fino a 10 punti complessivi;
- c. all'attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni, possono essere attribuiti fino a 25 punti complessivi. Il punteggio può essere graduato in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e deve essere previsto prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
- d. alle qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale, possono essere attribuiti fino a 35 punti complessivi;
- e. ai premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale, possono essere attribuiti fino a 5 punti complessivi.

8. Per ciascuna delle categorie del comma 7 lettere b, c, d, e, il bando di concorso può fissare un numero massimo di titoli valutabili per candidato.

9. L'idoneità è raggiunta dal candidato con un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

10. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura. I docenti sono individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, di cui almeno due appartenenti a ciascun genere, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può



## **Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente**

individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti a tempo indeterminato disponibili. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore.

11. I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati. Qualora stabilito nell'ambito dei criteri specifici, la valutazione dei titoli descritti al comma 7 lettera d, può essere espressa mediante un punteggio unico, che esprima un giudizio complessivo riguardante la totalità dei predetti titoli presentati dal candidato.
12. L'Istituzione può, in esito alle procedure di cui all'art. 9, co. 3 del DPR 83/24, stipulare contratti di collaborazione di cui all'art. 273 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, co. 1 del DPR 83/24. È escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato art. 273, co. 3 del D.lgs 297/94. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dalle medesime Istituzioni e gli eventuali contingenti sono previsti all'interno della programmazione triennale.
13. Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 83/24.
14. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

### ***Art. 19 - Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato***

1. In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili, nonché per garantire l'avvio regolare dell'anno accademico, l'Istituzione può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, previa stipula di apposita convenzione.
2. La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore, sulla base di criteri oggettivi.
3. Una volta stipulata la convenzione, l'Istituzione è tenuta a utilizzare integralmente la graduatoria prescelta, senza possibilità di ricorrere ad altre graduatorie di enti diversi sino al suo completo scorrimento entro il limite di validità della graduatoria.
4. La convenzione definisce le modalità di gestione e utilizzo della graduatoria, garantendo trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei candidati.



## **Art. 20 - Incarichi di Insegnamento**

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni possono attribuire incarichi di collaborazione per l'insegnamento di cui all'art. 10 del DPR 83/24. Questo avviene previa proposta del Consiglio accademico, conseguente a valutazioni di ordine didattico, e delibera del Consiglio di amministrazione, per la parte economica, affidando incarichi senza vincolo di subordinazione a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
2. Gli oneri relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dell'istituzione. La disposizione è in deroga all'art. 7, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai sensi dell'art. 1, co. 284 e 285 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 10, co. 1 del DPR 83/24).
3. L'incarico è attribuito previo espletamento della ricognizione interna annuale, estendibile al personale interno delle Istituzioni eventualmente convenzionate. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, inclusi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi (art. 10, co. 1, del DPR 83/24).
4. La commissione è composta da tre docenti interni all'Istituzione, nominata con Decreto del Direttore. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali.
5. Modalità di conferimento e natura degli incarichi:
  - a. gli incarichi di cui al co. 1 del presente articolo non sono conferibili al personale in servizio a tempo indeterminato nella medesima istituzione (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);
  - b. sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 10, co. 2 del DPR 83/24);
  - c. l'attribuzione di questi incarichi non dà luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (art. 10, co. 2 del DPR 83/24).
6. Incarichi di "Visiting Professor":
  - a. le istituzioni possono conferire incarichi, anche retribuiti, di «Visiting Professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa (art. 10, co. 4 del DPR 83/24) ad evidenza pubblica per le necessità di cui al co. 1 del presente articolo;
  - b. tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni (art. 10, co. 4 del DPR 83/24);
  - c. la commissione per la valutazione è individuata ai sensi del co. 4 del presente articolo.
7. Le procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento o di "Visiting Professor" non danno luogo alla formazione di una graduatoria. Gli esiti di tali



procedure hanno esclusivamente valore interno all'Istituzione, non sono cedibili né possono essere utilizzati o acquisiti da altre istituzioni.

### **TITOLO III      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### ***Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento***

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24 le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono aperte anche a coloro che:
  - a. risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e negli Elenchi A e B relativi al processo di statizzazione;
  - b. abbiano superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all' art. 3, co. 3 del Regolamento di cui al D. lgs. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/24, il parere previsto di cui all'art 10 co. 3 del presente regolamento è reso dal CNAM (art. 17 co. 9 del DPR 83).
3. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali, se ancora capienti, con le modalità già disciplinate dall'art. 4 del DM 128/2025 che definisce i nuovi settori artistico-disciplinari.

#### ***Art. 22 - Titoli di preferenza nelle procedure selettive***

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dall'Istituzione per il reclutamento del personale docente, sono riconosciute riserve, titoli di preferenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del DPR 487/94, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. I titoli di preferenza sono riconosciuti solo previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto.
3. L'attribuzione delle preferenze è effettuata dalla Commissione di selezione soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.
4. Le preferenze non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.



### **Art. 23 - Riserve di posti previste dalla legge**

1. Nei concorsi pubblici banditi dall'Istituzione per il reclutamento del personale docente sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
  - a. Legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
  - b. art. 1014 e art. 678 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per i volontari delle Forze Armate;
  - c. art. 35, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per altre riserve previste da normative speciali;
  - d. art. 1, co. 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74), per i volontari del servizio civile universale;
  - e. normativa vigente in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, ove applicabile.
3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati dal bando.
4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva. In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale.

### **Art. 24 - Trattamento dei Dati Personali**

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei membri delle commissioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

### **Art. 25 - Rinvio normativo e entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPR 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al personale delle Istituzioni AFAM.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con il decreto di adozione del Presidente, previa approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituzione. Dello stesso viene data informativa alla RSU ai sensi dell'art. 149, co. 9, del CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024.